

PIANO REGOLATORE



Comune
di
BIASCA

aggiornamento
maggio 2020

NORME DI ATTUAZIONE

PLANIDEA SA | URBANISTICA | AMBIENTE | SPAZIO PUBBLICO

Via Campagna 22, CH-6952 Canobbio
+41 (0)91 220 28 20, info@planidea.ch, www.planidea.ch

PLAN
■
IDEA

INDICE

I.	DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE.....	1
ART. 1	BASE LEGALE E CAMPO D'APPLICAZIONE.....	1
ART. 2	SCOPO, EFFETTO.....	1
ART. 3	COMPONENTI	2
ART. 4	RIPARTIZIONE DEL TERRITORIO IN AREE E ZONE	2
II.	PRESCRIZIONI GENERALI.....	3
ART. 5	INSERIMENTO NEL PAESAGGIO	3
ART. 6	SISTEMAZIONE DEL TERRENO.....	3
ART. 7	OPERE DI CINTA.....	4
ART. 8	DISTANZE: DA CONFINE; SUPPLEMENTO; TRA EDIFICI; ECCEZIONI; DAL BOSCO; VERSO L'AREA PUBBLICA	4
ART. 9	CONTIGUITA' ED EDIFICAZIONE A CONFINE.....	7
ART. 10	DEROGHE PER RISANAMENTO ENERGETICO	7
ART. 11	ALTEZZA DEGLI EDIFICI E DEL COLMO	7
ART. 12	SUPPLEMENTO PER CORPI TECNICI	8
ART. 13	COSTRUZIONI ACCESSORIE.....	8
ART. 14	CONVENZIONE TRA PRIVATI E FRAZIONAMENTO DEI FONDI.....	9
ART. 15	COSTRUZIONI SU GRANDI SUPERFICI.....	9
III.	PRESCRIZIONI PARTICOLARI.....	11
A.	PIANO DEL PAESAGGIO / AMBIENTE.....	11
ART. 27	GRADI DI SENSIBILITÀ AI RUMORI.....	11
B.	PIANO DELLE ZONE.....	12
ART. 28	ZONE EDIFICABILI.....	12
ART. 29	TABELLA: RIASSUNTO DISPOSIZIONI DI BASE PER LE ZONE	13
ART. 30	NUCLEO TRADIZIONALE (NV).....	14
ART. 31	COMPARTO PIAZZA CENTRALE (PC) (OGGETTO DI PIANO REGOLATORE PARTICOLAREGGIATO)	15
ART. 32	CENTRO DI NUOVA FORMAZIONE (CNF).....	15
ART. 33	ZONA RESIDENZIALE INTENSIVA (R5).....	16
ART. 34	ZONA RESIDENZIALE SEMI-INTENSIVA (R4).....	17

ART. 35	ZONA RESIDENZIALE SEMI-ESTENSIVA (R3).....	18
ART. 36	ZONA RESIDENZIALE ESTENSIVA (R2)	19
ART. 37	ZONA ARTIGIANALE (AR)	20
ART. 38	ZONA ARTIGIANALE-INDUSTRIALE (AR/IN).....	20
ART. 39	ZONA INDUSTRIALE (IN)	21
ART. 40	ZONE SPECIALI: STAZIONE FFS (ZSS); VIA IRAGNA (ZSI).....	21
ART. 41	ZONA GROTTI (ZG).....	22
ART. 43	ZONA DESTINATA A CAMPEGGIO (ZC)	22
ART. 44	CENTRI DI ACQUISTO-VENDITA (CENTRI COMMERCIALI).....	22
C.	PIANO DELLE ATTREZZATURE E COSTRUZIONI D'INTERESSE PUBBLICO.....	23
ART. 45	DEFINIZIONE.....	23
ART. 46	ATTREZZATURE D'INTERESSE PUBBLICO AP (COMUNE)	23
ART. 47	COSTRUZIONI D'INTERESSE PUBBLICO CP (COMUNE).....	24
ART. 48	ATTREZZATURE D'INTERESSE PUBBLICO AP (ALTRI ENTI O PRIVATI).....	25
ART. 49	COSTRUZIONI D'INTERESSE PUBBLICO CP (ALTRI ENTI O PRIVATI).....	26
D.	PIANO DEL TRAFFICO.....	27
ART. 50	ACCESSI	27
ART. 51	AUTORIMESSE E POSTEGGI PRIVATI	28
ART. 52	STRADE	28
ART. 53	PERCORSI PEDONALI.....	29
ART. 54	PISTA CICLABILE.....	29
ART. 55	POSTEGGI PUBBLICI	30
ART. 56	AREE FERROVIARIE.....	30
ART. 57	INTERVENTI DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO.....	31
ART. 58	ILLUMINAZIONE DEGLI ASSI STRADALI.....	31
IV.	DISPOSIZIONI VARIE E FINALI	32
ART. 59	DOMANDA DI COSTRUZIONE E PROGETTI	32
ART. 60	DEROGHE	32
ART. 61	ENTRATA IN VIGORE.....	32
ALLEGATO	PIANO DEL PAESAGGIO / ART. 33 - 49 NAPR (NORME TRANSITORIE)	

I. DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

ART. 1 BASE LEGALE E CAMPO D'APPLICAZIONE

1. La base legale del piano regolatore è costituita dalle legislazioni federali e cantonali sulla pianificazione del territorio (LPT e relative Ordinanze; LPT e RLALPT), nonché quelle sulla protezione dell'ambiente (LPA e relative Ordinanze o Regolamenti d'applicazione). Per quanto non esplicitamente disposto dalle presenti norme sono applicabili le disposizioni delle legislazioni cantonali e federali in materia e segnatamente la LALPT, il RLALPT, la LE ed il RLE nonché le legislazioni settoriali sulla protezione della natura e del paesaggio, sui valori storici ed artistici, sulle foreste, sulle acque e più in generale le legislazioni il cui campo d'applicazione interessa direttamente o indirettamente la materia.
2. Il campo d'applicazione delle presenti normative è tutto il comprensorio del territorio giurisdizionale del Comune.
Sono riservate le disposizioni speciali che riguardano
 - a) la Sezione del comparto Piazza Centrale (piano regolatore particolareggiato):
 - b) la Sezione Val Pontirone (PR Val Pontirone)
 - c) la Sezione del territorio restante (costruzioni fuori zona del fondovalle e dei monti)

ART. 2 SCOPO, EFFETTO

1. Gli scopi principali del piano regolatore sono:
 - a) l'organizzazione razionale del territorio e la disciplina dell'attività edilizia
 - b) la tutela della salubrità, della sicurezza, dell'estetica e di altre esigenze d'interesse pubblico nel campo delle costruzioni
 - c) un'opportuna organizzazione di tutti gli interventi pubblici
 - d) il disciplinamento degli interventi inerenti all'utilizzazione ed alla protezione del paesaggio e dell'ambiente, ed in particolare le diverse componenti di quest'ultimo, come la protezione contro i rumori e l'inquinamento dell'aria
 - e) la promozione di insediamenti residenziali, artigianali ed industriali.
2. Il PR crea, con la sua adozione, la presunzione di pubblica utilità per tutte le espropriazioni ed imposizioni previste.

ART. 3 COMPONENTI

Il piano regolatore della Sezione fondovalle comprende:

- | | | | |
|----|--|-------------------------|--------------|
| a) | il piano del paesaggio | 1:2'000 | N. 1A |
| b) | il piano delle zone | 1:2'000 | N. 2A.1/2A.2 |
| c) | il piano delle attrezzature e delle costruzioni d'interesse pubblico (AP-CP) | 1:2'000 | N. 4A.1/4A.2 |
| d) | il piano del traffico | 1:2'000 | N. 5A.1/5A.2 |
| e) | il piano dei gradi di sensibilità | 1:5'000 | N. 6A |
| f) | le norme di attuazione | | |
| g) | il rapporto di pianificazione | di carattere indicativo | |
| h) | l'analisi degli investimenti | di carattere indicativo | |

ART. 4 RIPARTIZIONE DEL TERRITORIO IN AREE E ZONE

Il piano regolatore della Sezione fondovalle del Comune di Biasca è suddiviso nelle zone rappresentate nei piani citati all'art. 3 in scala 1:1'000/1:2'000 e più precisamente:

- a) l'area forestale
- b) la zona agricola
- c) le zone di pericolo
- d) le zone con le acque di superficie e del sottosuolo con le rispettive zone di protezione
- e) le zone con le componenti naturalistiche protette inclusi i monumenti naturali
- f) le zone con le componenti di protezione del paesaggio inclusi i monumenti culturali
- g) le zone di riposo e di svago
- h) le zone di estrazione particolare (Buzza), discariche e depositi
- i) le zone insediative suddivise secondo il carattere in residenziali, artigianali ed industriali
- l) le zone per attrezzature e costruzioni d'interesse pubblico
- m) le zone istituite dal piano del traffico

II. PRESCRIZIONI GENERALI

ART. 5 INSERIMENTO NEL PAESAGGIO

1. Gli edifici e gli impianti devono essere progettati tenendo conto di criteri di inserimento nel paesaggio in generale e nel sito particolare in cui sono previsti.
2. Per inserimento nel paesaggio s'intende una composizione architettonica ed urbanistica delle opere che tenga conto di una lettura delle preesistenze del sito specifico ma che sia nello stesso tempo capace di essere componente costitutiva qualificata del disegno del paesaggio urbano o degli spazi aperti.
3. Il riferimento alle tipologie edilizie delle preesistenze non è di carattere imperativo ed è ammessa anche un'architettura innovativa (per concezione e materiali) sia per parti di edifici restaurati sia per nuovi inserti come tasselli tra edifici preesistenti sia più in generale per nuove costruzioni di edifici ed impianti.
4. Nella relazione tecnica accompagnante i progetti devono essere presentati, anche in forma riassuntiva, i criteri materiali utilizzati per l'inserimento del progetto nel paesaggio.
5. I siti ed i paesaggi pittoreschi nonché i punti di vista protetti dal Cantone sono definiti nel relativo piano in scala 1:10'000 stabilito dal Consiglio di Stato. Le costruzioni, le ricostruzioni ed ogni altro intervento devono essere tali da non alterare i siti pittoreschi, da non deturpare i paesaggi pittoreschi e da salvaguardare i punti di vista soggetti alla protezione cantonale.

ART. 6 SISTEMAZIONE DEL TERRENO

1. La sistemazione del terreno è intesa come intervento che non modifica sostanzialmente la struttura naturale dello stesso.

La sistemazione del terreno può essere ottenuta con la formazione di muri di sostegno o di terrapieni di un'altezza non superiore a 1.50 m.

In casi eccezionali, per necessità tecniche o costruttive e segnatamente per terreni in forte pendenza, il Municipio può concedere una deroga all'altezza sopra menzionata fino ad un'altezza massima di 2.50 m.

In tal caso, la misura eccedente i 1.50 m è conteggiata nell'altezza del fabbricato.

Possono essere imposte le misure necessarie al fine di un corretto inserimento nel paesaggio in particolare per ciò che concerne le modifiche del terreno naturale, il colmataggio di avvallamenti, depressioni, piantagioni per mascheramento, ecc. E' riservato l'esame di competenza dell'autorità cantonale.

ART. 7 OPERE DI CINTA

1. Sia verso la proprietà pubblica che la proprietà privata le opere di cinta non devono superare l'altezza massima di 1.60 m.
Sono ammesse deroghe per i muri di arredo nella zona NV1 - Biasca fino ad un'altezza massima di 3.00 m.
Verso la proprietà pubblica l'altezza è misurata dalla quota del piano dell'area pubblica sistemata.
Per le siepi vive verso fondi privati valgono gli articoli della LAC sia per quanto concerne le distanze (0.50 m da confine) che l'altezza (1.25 m).
E' fatto obbligo ai proprietari di una regolare cura delle siepi.
2. Per quanto concerne le opere di cinta lungo le strade si stabilisce quanto segue:
 - a) le cinte definitive sono ammesse solo lungo la linea d'esproprio
 - b) sul confine del fondo oltre la linea d'esproprio verso strade sono ammesse cinte di carattere provvisorio o siepi.
In ogni caso non derivano oneri al Comune al momento dell'esecuzione dell'opera stradale.
3. Il Municipio può ordinare l'arretramento della cinta provvisoria di almeno 0.50 m dal confine del fondo qualora risultasse difficoltoso od ostacolato il passaggio dei veicoli per la calla neve.
Alfine di salvaguardare la visuale per il traffico, il Municipio impone le misure opportune limitando in particolare le altezze delle opere e stabilendo degli arretramenti particolari.
4. Per ciò che concerne le opere di protezione e di risanamento contro l'inquinamento fonico ed atmosferico valgono le disposizioni della legislazione sulla protezione dell'ambiente.

ART. 8 DISTANZE: DA CONFINE; SUPPLEMENTO; TRA EDIFICI; ECCEZIONI; DAL BOSCO; VERSO L'AREA PUBBLICA

1. La **distanza minima dal confine** del fondo privato di un edificio con facciate non superiori ai 18.00 m di lunghezza deve essere di:
 - a) 3.00 m per gli edifici ubicati nelle zone R2, AR
 - b) 4.00 m per gli edifici ubicati nelle zone R3-AR/IN-RIS
 - c) 5.00 m per gli edifici ubicati nelle zone CNF-R4-IN
 - d) 6.00 m per gli edifici ubicati nella zona R5

Nel caso di realizzazioni di costruzioni contigue, le norme sulle distanze da confine non sono applicate.

2. Per gli edifici ubicati nelle **zone residenziali** con facciate di una lunghezza oltre i 18.00 m le distanze di cui al cpv. 1 **devono essere aumentate** di 0.50 m ogni metro o frazione superiore di maggior lunghezza della facciata oltre i 18.00 m fino a che sia raggiunta una misura pari all'altezza del fabbricato (misurata di regola a metà della lunghezza della facciata, riferita al lato del fondo confinante). Per gli edifici ubicati nelle zone CNF, AR, AR/IN il supplemento alla distanza da confine non viene calcolato.

3. **La distanza tra edifici** su fondi contigui è la somma delle rispettive distanze dallo stesso confine. Tra edifici sullo stesso fondo è da considerare un confine ideale. Questa norma non si applica alle distanze tra edifici principali e le relative costruzioni accessorie.

La distanza minima tra edifici deve essere di:

- a) 6.00 m per le zone R2 e AR
- b) 8.00 m per le zone R3, AR/IN e RIS
- c) 10.00 m per le rimanenti zone R4, CNF, IN
- d) 12.00 m per la zona R5

e ciò fino ad una lunghezza del fabbricato di 18.00 m.

Oltre questa lunghezza del fabbricato la distanza tra edifici è pari alla somma delle distanze da confine stabilita al cpv. 2.

Per le zone AR, AR/IN ed IN le distanze dovranno essere adattate alle disposizioni della polizia del fuoco.

4. **Per nuove costruzioni, verso edifici esistenti** prima della pubblicazione del PR, situati rispetto al confine ad una distanza inferiore a quella prescritta, è applicabile la sola distanza da confine prevista dalle presenti norme, ritenuto in ogni caso una distanza minima di 6.00 m.

~~Nel caso particolare di sopraelevazioni di un unico piano di edifici sorti prima dell'entrata in vigore del PR, le distanze da confine e tra edifici possono essere mantenute alla condizione che siano rispettate tutte le altre disposizioni di PR ed in particolare la distanza minima tra edifici ritenuto un'altezza massima ammessa complessiva dell'edificio, compresa la sopraelevazione, di 7 m. ¹~~

¹ Articoli non più applicabile dopo l'entrata in vigore della Lst, segnatamente degli art. 66 Lst e 86 RLst.

5. Tutte le costruzioni devono **distare** 10.00 m dal limite **del bosco**, misurati dalla linea ideale che contorna i tronchi degli alberi più esterni.

Deroghe alla distanza dal bosco possono essere concesse dal Municipio, sentito il preavviso dell'autorità forestale, qualora il rispetto di tale distanza rendesse praticamente inedificabile il fondo.

In ogni caso la distanza dal bosco dovrà essere di almeno 6.00 m.

6. La distanza di una costruzione **verso un'area pubblica** (costruzione pubblica, attrezzatura pubblica) deve essere uguale a quella verso i fondi privati prevista dalle disposizioni di zona.

La distanza verso piazze, strade, corsi d'acqua è la seguente:

- a) 4.00 m dal ciglio o filo esterno del marciapiede delle strade e piazze cantonali
- b) 3.00 m dal ciglio o filo esterno del marciapiede delle strade e piazze comunali
- c) 3.00 m dal ciglio dei percorsi pedonali interni alle zone, sentieri e piste ciclabili
- d) 8.00 m in aggiunta alla larghezza del fondo dell'alveo esistente, per i corsi d'acqua il cui fondo dell'alveo non supera i 12 metri di larghezza

20.00 m per i corsi d'acqua con un fondo dell'alveo di larghezza superiore ai 12 metri.

Così come previsto dalle *Disposizioni transitorie della modifica del 4 maggio 2011 dell'Ordinanza federale sulla protezione delle acque (OPAc)*, queste distanze devono essere applicate a ogni lato del corso d'acqua. Il Municipio di principio non concede deroghe se non unicamente in casi eccezionali e previo accordo delle autorità cantonali competenti

Restano riservate le distanze stabilite da linee di arretramento o allineamento.

ART. 9 CONTIGUITA' ED EDIFICAZIONE A CONFINE

1. La contiguità è ammessa in tutte le zone insediative salvo che nelle zone R5-IN-ZSI-ZC.
Per casi particolari, dettati da esigenze di carattere urbanistico ed architettonico, il Municipio può imporre l'obbligo della contiguità.
2. Due o più proprietari possono accordarsi per costruire in contiguità, nei limiti delle prescrizioni di zona.
La concezione architettonica dovrà essere il più possibile unitaria.
L'edificazione a confine è possibile con l'accordo del confinante che s'impegna a costruire in contiguità o ad assumere a suo carico l'intera distanza tra edifici.
3. L'accordo con il confinante si ritiene concluso qualora abbia firmato il piano di situazione annesso alla domanda di costruzione.
Il Municipio annota l'accordo nel registro degli indici.

ART. 10 DEROGHE PER RISANAMENTO ENERGETICO

1. Per tutte le costruzioni esistenti è ammessa una deroga alle distanze da confine e tra edifici stabilite per le singole zone in caso di esecuzione di opere di isolamento termico e ciò fino ad un massimo di 12 cm.
2. Per edifici esistenti non sono parimenti conteggiate nella superficie utile lorda né nella superficie edificata le sezioni dei muri corrispondenti allo spessore delle opere di isolamento termico.
3. Sono riservate le disposizioni previste dalla legislazione cantonale.

ART. 11 ALTEZZA DEGLI EDIFICI E DEL COLMO

1. L'altezza di un edificio è misurata dal terreno sistemato a valle al punto più alto del filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto.
Per edifici contigui l'altezza è misurata per ogni singolo edificio.
Analogamente si procede per costruzioni in pendio, articolate sulla verticale ("a gradoni"), a condizione che si verifichi tra i corpi situati a quote diverse una rientranza di almeno 12 m.
2. L'altezza del colmo è la distanza tra il terreno sistemato a valle fino al punto più alto del tetto. Per il punto di misura del terreno sistemato a valle valgono le disposizioni del cpv. 1

ART. 12 SUPPLEMENTO PER CORPI TECNICI

1. Per corpi tecnici s'intendono quei corpi sporgenti oltre la copertura degli edifici che servono al funzionamento di un impianto al servizio dell'edificio stesso. Sono considerati tali i vani per scale d'accesso al tetto, torrini per ascensori, comignoli, collettori solari, uscite di sicurezza ed altri corpi sporgenti. Le loro dimensioni devono essere contenute entro i limiti indispensabili con la loro funzionalità.
2. Per i corpi tecnici è concesso un supplemento d'altezza di 2.50 m alla condizione che la superficie occupata sia ridotta al minimo ed in ogni caso non superi il 20% di quella dell'edificio.
3. Il Municipio ha la facoltà di concedere deroghe all'altezza massima di 2.50 m per quanto concerne la costruzione di camini, silos, o altri corpi indispensabili, in zona AR, AR/IN e IN.

ART. 13 COSTRUZIONI ACCESSORIE

1. Si ritengono accessorie le costruzioni al servizio di un fabbricato principale che:
 - a) non siano destinate all'abitazione o al lavoro e che non abbiano funzione industriale, artigianale o commerciale
 - b) non siano alte più di 3.00 m alla gronda e di 4.00 m al colmo e non superino la lunghezza pari al 40% del lato delle particelle su cui sorgono.Qualora il lato della particella su cui sorge la costruzione accessoria fosse inferiore a 18.00 m sarà autorizzata l'edificazione su 7.00 m.
La costruzione accessoria entra nel computo della superficie edificata.
2. Le costruzioni accessorie possono sorgere a confine se senza aperture o ad una distanza di almeno 1.50 m se con aperture.
Esse devono rispettare le seguenti distanze verso edifici principali sui fondi contigui:
 - a) a confine o a 3.00 m da edifici esistenti senza aperture
 - b) a 4.00 m da edifici esistenti con apertureLa sporgenza massima delle gronde, inclusi i canali, dalle facciate del corpo accessorio non può superare i 50 cm.
3. Le costruzioni accessorie devono rispettare le distanze previste verso l'area pubblica per gli edifici principali.
4. Per le piscine (coperte e non) valgono le medesime normative che per gli accessori.

ART. 14 CONVENZIONE TRA PRIVATI E FRAZIONAMENTO DEI FONDI

1. Il Municipio può rilasciare licenze edilizie in deroga alle distanze da confine, stabilite per ogni singola zona, con il consenso del proprietario del fondo contiguo che s'impegna a garantire le distanze minime tra edifici.
La convenzione sarà iscritta nel registro comunale degli indici.
2. In caso di frazionamento dei fondi nelle zone residenziali di una superficie edificabile iniziale di più di 1'000 m² è data facoltà al Municipio di richiedere la presentazione di uno schema di edificazione riferito alla nuova sistemazione fondiaria che s'intende eseguire.
Questo schema planimetrico dovrà contenere le indicazioni grafiche (in scala 1:1'000 o 1:500) inerenti all'ubicazione delle future costruzioni nonché gli accessi ai singoli lotti.
La documentazione, in duplice copia, deve essere trasmessa al Municipio per esame ed osservazioni prima dell'esecuzione del frazionamento da parte del geometra.

~~ART. 15 COSTRUZIONI SU GRANDI SUPERFICI ²~~

- ~~1. Allo scopo di favorire complessi edilizi urbanisticamente validi nelle zone R2-R3-R4-R5-ASPM, sentito il parere dell'autorità cantonale competente, possono essere accordate condizioni speciali:
 - ~~a) riduzioni della distanza minima tra edifici all'interno dell'area oggetto della domanda di costruzione~~
 - ~~b) deroghe alle altezze degli edifici~~
 - ~~c) abbuono di 0.1 sull'indice di sfruttamento~~~~
- ~~2. Per l'ottenimento delle suddette facilitazioni devono essere rispettate le seguenti condizioni:
 - ~~a) la superficie edificabile del fondo deve essere di almeno 6'000 m²~~
 - ~~b) l'edificazione è da progettare e realizzare in modo unitario.
— Essa deve essere ben composta planimetricamente e volumetricamente, tanto nel suo insieme, quanto nel dettaglio
— Dovranno, di regola, essere osservati i seguenti indirizzi di progetto:~~
 - ~~c) l'edificazione deve costituire un assieme armonico, ben inserito nell'aspetto paesaggistico del sito~~
 - ~~d) planimetrie accuratamente studiate in rapporto all'igiene dell'abitato~~
 - ~~e) organizzazione funzionale dei posteggi a livello per i visitatori ed i fornitori e sotterranei per i residenti~~~~

² Articolo abrogato dal 31.12.2013, ai sensi degli art. 121 Lst e 118 RLst.

- ~~f) separazione del traffico pedonale da quello veicolare~~
 - ~~g) superficie di verde pari al 40% della superficie edificabile.
— In questa superficie occorre attrezzare, in zona molto soleggiata e discosta dal traffico, un'area pari al 15% della superficie edificabile, per il gioco dei bambini~~
 - ~~h) per casi specifici è data facoltà al Municipio d'imporre l'allacciamento con i trasporti pubblici. L'eventualità di un esame d'impatto ambientale secondo le disposizioni della legislazione sulla protezione dell'ambiente è delegata per decisione alla competente autorità cantonale.~~
- ~~3. L'aspetto costruttivo come pure l'organizzazione spaziale del volume costruito devono essere caratterizzati da un'ottimale concezione del fabbisogno, della distribuzione e delle perdite delle quantità energetiche necessarie al suo funzionamento.~~
- ~~— Più precisamente si terrà conto:~~
- ~~a) dell'orientamento in funzione dei venti dominanti, dell'orografia del terreno e della durata di insolazione~~
 - ~~b) della concezione tecnica che dovrà permettere di ridurre al minimo le perdite caloriche come pure uno sfruttamento ottimale degli apporti dell'irraggiamento solare sia passivo che attivo~~
 - ~~c) delle necessità di isolamento termico e dell'energia termica delle costruzioni~~
 - ~~d) dell'altezza massima dei locali~~
 - ~~e) dell'altezza e delle possibilità di raggruppamento delle costruzioni così da ridurre le perdite caloriche globali.~~
- ~~4. Le concessioni suddette possono essere accordate anche a diversi proprietari che si siano volontariamente impegnati per un'edificazione in comune.~~
- ~~— Il calcolo degli indici di occupazione e di sfruttamento viene allora eseguito sul complesso dei sedimi.~~

III. PRESCRIZIONI PARTICOLARI

A. PIANO DEL PAESAGGIO / AMBIENTE

(Vedi piano 1:2'000 / N. 1A)

Come norme transitorie fino all'adozione del nuovo piano del paesaggio valgono le disposizioni del PR in vigore previste dall'art. 33 all'art. 49 NAPR.

ART. 27 GRADI DI SENSIBILITÀ AI RUMORI

1. I gradi di sensibilità al rumore sono indicati nelle norme delle singole zone di utilizzazione.
2. Valgono le disposizioni generali contenute nell'OIF, ed in particolare:
 - nuove costruzioni possono essere edificate se sono rispettati i valori limite di immissione
 - nuove attività possono essere svolte se il rumore prodotto o indotto non supera i valori di pianificazione
3. Per l'edificazione lungo la linea ferroviaria esistente valgono le prescrizioni foniche transitorie emanate dal Municipio con l'accordo dell'Autorità cantonale competente.

B. PIANO DELLE ZONE

(vedi piani N. 2A.1/2A.2 in scala 1:2'000)

ART. 28 ZONE EDIFICABILI

Le zone edificabili stabilite dal piano regolatore sono:

- | | | |
|----|---|---------|
| a) | i nuclei tradizionali | NV |
| b) | il centro di nuova formazione | CNF |
| c) | il comparto Piazza Centrale | PC |
| d) | la zona residenziale intensiva | R5 |
| e) | la zona residenziale semi-intensiva | R4 |
| f) | la zona residenziale semi-estensiva | R3 |
| g) | la zona residenziale estensiva | R2 |
| h) | la zona artigianale | AR |
| i) | la zona artigianale-industriale | AR/IN |
| l) | la zona industriale | IN |
| m) | le zone speciali Stazione FFS, Via Iragna | ZSS/ZSI |
| n) | la zona Grotti | ZG |
| o) | la zona destinata a campeggio | ZC |
| p) | la zona per attrezzature e costruzioni d'interesse pubblico | AP-CP |

ART. 29 TABELLA: RIASSUNTO DISPOSIZIONI DI BASE PER LE ZONE

OGGETTO	NV	CNF	PC	R5	R4	R3	R2	AR	AR-IN	IN	ZSS	ZSI	ZG	ZC
Indice di sfruttamento		1.50		0.90	0.80	0.60	0.40							
Indice di edificabilità								4.00	5.00	6.00				
Altezza massima degli edifici		13.50		16.50	13.50	10.50	7.50	8.50	11.50	16.00				
Distanza minima da confine		5.00		6.00	5.00	4.00	3.00	3.00	4.00	5.00				
Distanza minima tra fabbricati		10.00		12.00	10.00	8.00	6.00	6.00	8.00	10.00				
Allineamento obbligatorio su linee	si	si	si	si	si									
Contiguità: ammessa	si	si	si	no	si	si	si	si	si	no	si	no	si	no
Destinazione d'uso	resid. [0]	resid. / comm. [1]	[2]	resid. [3]	resid. [3]	resid. [3]	resid. [3]	esclusa resid. [3]	esclusa resid.	esclusa resid.	[4]	[5]	esclusa resid.	[6]

[0] Ammesse deroghe alla residenza

[1] Residenza minima 50% SUL

[2] Vedi piano regolatore particolareggiato comparto Piazza Centrale

[3] Ammesse deroghe alla residenza

[4] Attività e servizi collegati con l'esercizio della stazione ferroviaria

[5] Artigianali, commerciali o servizi (esclusa la residenza)

[6] Soggiorno temporaneo di campeggiatori

ART. 30 NUCLEO TRADIZIONALE (NV)

1. Comprende tutta la zona indicata sul piano con colore marrone ed in particolare i seguenti nuclei:
 - a) NV1 Biasca
 - b) NV2 Piazza
 - c) NV3 Centro
 - d) NV4 Chiesa
 - e) NV5 Al Ponte
 - f) NV6 Ressiga
 - g) NV7 Loderio
 - h) NV8 Rampèda
2. Le costruzioni devono, di regola, essere destinate alla residenza.
3. Le costruzioni dovranno rispettare le linee di allineamento istituite su Via Lucomagno.

La volumetria dovrà essere riferita a quella delle costruzioni di contorno. In particolare su Via Lucomagno (a nord ed a sud del Municipio) le costruzioni dovranno avere un'altezza massima pari a quella del Municipio riferita al livello stradale.

Deroghe all'allineamento ed alla volumetria possono essere concesse per parti di fabbricato se giustificate da condizioni particolari di rapporti di vicinato secondo la LAC.
4. Valgono le seguenti distanze:
 - a) verso un fondo aperto a confine se senza aperture o a 1.50 m se con aperture
 - b) verso un edificio senza aperture in contiguità se l'edificio è a confine o a 3.00 m se l'edificio non è a confine
 - c) verso un edificio con aperture a 4.00 m

In casi eccezionali, per la salvaguardia degli allineamenti in particolare, sono concesse distanze inferiori qualora non risultino lesi gli interessi dei terzi.
5. Gli elementi architettonici dovranno, di regola, essere conformi a quelli dell'architettura tradizionale del nucleo.

In particolare le aperture dovranno pure, di regola, avere modulo verticale, salvo quelle al piano-terreno di negozi o esercizi pubblici.

Il tetto deve essere previsto a falde.
6. A tale zona è assegnato il GdS II.
7. Nella zona NV1 (Biasca) valgono inoltre le seguenti disposizioni:
 - a) l'edificazione è ammessa come tassello di completamento di quella esistente all'interno dei perimetri appositamente designati (colore marrone)
 - b) l'edificazione dovrà rispettare gli allineamenti delle strade e dei pedonali di riferimento. Qualora, per ragioni attinenti ai rapporti di

vicinato ciò non fosse possibile o non rientrasse nelle viste del proprietario, dovranno essere previsti dei muri di arredo sostitutivi (a tratteggio rosso-viola sul piano) d'altezza massima di 3.00 m eseguiti in sasso od intonacati

- c) i muri di arredo a linea continua sono per contro vincoli con obbligo d'esecuzione da parte dell'Ente pubblico.
8. Nella zona NV4 (Chiesa) non sono ammessi ampliamenti volumetrici sostanziali soprattutto per gli edifici a contatto diretto, o lungo il viottolo, nella zona circostante la Chiesa di S. Carlo.
 9. Negli spazi liberi, pubblici e privati, è esclusa la costruzione di edifici principali ed il fondo dovrà mantenere le caratteristiche e svolgere le funzioni di distacco, articolazione e suddivisione dello spazio costruito di contorno.
 10. Si richiamano le disposizioni dell'art. 5 "Inserimento nel paesaggio".

**ART. 31 COMPARTO PIAZZA CENTRALE (PC)
(OGGETTO DI PIANO REGOLATORE PARTICOLAREGGIATO)**

1. Comprende il comparto indicato con reticolo a quadretti.
2. Valgono le disposizioni del piano regolatore particolareggiato del comparto Piazza Centrale.
3. Si richiamano le disposizioni dell'art. 5 "Inserimento nel paesaggio".
4. A tale zona è assegnato il GdS II.

ART. 32 CENTRO DI NUOVA FORMAZIONE (CNF)

1. Comprende tutta la zona indicata sul piano con colore marrone chiaro.
2. Le costruzioni devono, di regola, essere destinate alla residenza nella misura minima del 50% della superficie utile lorda complessiva.
L'applicazione di detta norma è, di regola, riferita al singolo fabbricato. Sono tuttavia ammesse delle deroghe alla % SUL per la residenza nella misura in cui la SUL mancante è assunta da un altro proprietario in zona. Sono ammessi i centri d'acquisto-vendita secondo le disposizioni dell'art. 44.

3. Per l'edificazione valgono le seguenti disposizioni:
- | | |
|--|---------|
| a) indice di sfruttamento | 1.5 |
| b) altezza massima del fabbricato | 13.50 m |
| c) altezza minima del fabbricato lungo linee di allineamento | 8.50 m |
| d) distanza minima da confine | 5.00 m |
| e) distanza minima tra fabbricati | 10.00 m |

Deroghe alla distanza tra fabbricati, fino ad una misura pari alla sola distanza da confine, sono ammesse per gli edifici a contatto con la linea di allineamento (arretramento) oppure nel caso di costruzioni contigue.

Sono ammesse le opere di cinta come ai disposti dell'art. 7.

4. L'edificazione dovrà avvenire in ossequio alle linee di allineamento indicate sul piano. Deroghe all'allineamento ed alla volumetria possono essere concesse per parti di fabbricato se giustificate da soluzioni architettoniche qualificate. Nel caso di ampliamenti o sopraelevazioni di costruzioni, o parti di esse situate fuori delle linee d'allineamento, possono essere concesse deroghe all'obbligo dell'altezza minima prescritta.
5. Si richiamano le disposizioni dell'art. 5 "Inserimento nel paesaggio".
6. I posteggi devono essere, in generale, sotterranei ed ubicati all'interno dell'area occupata dal fabbricato; il terreno residuo dovrà essere convenientemente sistemato a verde.
7. A tale zona è assegnato il GdS II.

ART. 33 ZONA RESIDENZIALE INTENSIVA (R5)

1. Comprende tutta la zona indicata sul piano con colore rosso carminio.
2. Le costruzioni devono, di regola, essere destinate alla residenza. Sono ammessi i centri d'acquisto-vendita secondo le disposizioni dell'art. 44.
3. Per l'edificazione valgono le seguenti disposizioni:
- | | |
|--|---------|
| a) indice di sfruttamento | 0.9 |
| b) altezza massima del fabbricato | 16.50 m |
| c) altezza minima del fabbricato lungo linee di allineamento | 8.50 m |
| d) distanza minima da confine | 6.00 m |
| e) distanza minima tra fabbricati | 12.00 m |

Le costruzioni principali devono essere di regola ubicate fuori della zona con esclusione delle costruzioni.

Deroghe alla distanza tra fabbricati, fino ad una misura pari alla sola distanza da confine, sono ammesse per gli edifici a contatto con la linea di allineamento. Sono ammesse le opere di cinta come ai disposti dell'art. 7.

4. L'edificazione dovrà avvenire in ossequio alle linee di allineamento indicate sul piano.
Deroghe all'allineamento ed alla volumetria possono essere concesse per parti di fabbricati se giustificate da soluzioni architettoniche qualificate.
Nel caso di ampliamenti o sopraelevazioni di costruzioni o parti di esse situate al di fuori delle linee di allineamento possono essere concesse deroghe all'obbligo dell'altezza minima prescritta.
5. Sono ammesse costruzioni su grandi superfici secondo le disposizioni dell'art. 15.
6. Si richiamano le disposizioni dell'art. 5 "Inserimento nel paesaggio".
7. I posteggi devono essere, in generale, sotterranei ed ubicati all'interno dell'area occupata dal fabbricato; il terreno residuo dovrà essere convenientemente sistemato a verde.
8. La zona con contorno grigio (ASPM), comprendente i mapp. 4128p.-4129-4131-4132-4330, è destinata alla costruzione di alloggi a carattere sociale e a pigioni moderate. Valgono le disposizioni del presente articolo.
9. A tale zona è assegnato il GdS II.

ART. 34 ZONA RESIDENZIALE SEMI-INTENSIVA (R4)

1. Comprende tutta la zona indicata sul piano con colore rosso.
2. Le costruzioni devono essere, di regola, destinate alla residenza.
Sono ammessi i centri d'acquisto-vendita secondo le disposizioni dell'art. 44.
3. Per l'edificazione valgono le seguenti disposizioni:

a) indice di sfruttamento	0.8
b) altezza massima del fabbricato	13.50 m
c) altezza minima del fabbricato lungo linee di allineamento	8.50 m
d) distanza minima da confine	5.00 m
e) distanza minima tra fabbricati	10.00 m

Nella zona di fronte alla stazione FFS, designata sul piano con contorno a cerchi neri non sono stabiliti i parametri edificatori: indice di sfruttamento ed indice di occupazione.

Valgono per contro le altre disposizioni di zona ed è ammessa la contiguità. Deroghe alla distanza tra fabbricati, fino ad una misura pari alla sola distanza da confine, sono ammesse per gli edifici a contatto con la linea di allineamento oppure nel caso di costruzioni contigue.

Sono ammesse le opere di cinta come ai disposti dell'art. 7.

4. L'edificazione dovrà avvenire in ossequio alle linee di allineamento indicate sul piano.
Deroghe all'allineamento ed alla volumetria possono essere concesse per parti di fabbricato se giustificate da soluzioni architettoniche qualificate.
Nel caso di ampliamenti o sopraelevazioni di costruzioni o parti di esse situate al di fuori delle linee di allineamento possono essere concesse deroghe all'obbligo dell'altezza minima prescritta.
5. L'area privata compresa tra i fabbricati e il sedime di via S. Gottardo dovrà essere sistemata a giardino e dotata di opere di cinta secondo le disposizioni dell'autorità comunale competente.
6. Sono ammesse costruzioni su grandi superfici secondo le disposizioni dell'art. 15.
7. Si richiamano le disposizioni dell'art. 5 "Inserimento nel paesaggio".
8. I posteggi devono essere, in generale, sotterranei ed ubicati all'interno dell'area occupata dal fabbricato; il terreno residuo dovrà essere convenientemente sistemato a verde.
9. A tale zona è assegnato il GdS II.

ART. 35 ZONA RESIDENZIALE SEMI-ESTENSIVA (R3)

1. Comprende tutta la zona indicata sul piano con colore arancio.
2. Le costruzioni devono, di regola, essere destinate alla residenza.
3. Per l'edificazione valgono le seguenti disposizioni:

a) indice di sfruttamento	0.6
b) altezza massima del fabbricato	10.50 m
c) distanza minima da confine	4.00 m
d) distanza minima tra fabbricati	8.00 m

Sono ammesse le opere di cinta come ai disposti dell'art. 7.
4. Per i mappali 3029 e 3032 valgono i parametri sopra indicati salvo quello dell'altezza del fabbricato che deve essere uguale a quella degli edifici esistenti (divieto di sopraelevazione).
5. Sono ammesse costruzioni su grandi superfici secondo le disposizioni dell'art. 15.
6. Si richiamano le disposizioni dell'art. 5 "Inserimento nel paesaggio".
7. A tale zona è assegnato il GdS II.

ART. 36 ZONA RESIDENZIALE ESTENSIVA (R2)

1. Comprende tutta la zona indicata sul piano con colore giallo-ocra.
2. Le costruzioni devono, di regola, essere destinate alla residenza.
Per l'edificazione valgono le seguenti disposizioni:
 - a) indice di sfruttamento 0.4
 - b) altezza massima del fabbricato 7.50 m
 - c) distanza minima da confine 3.00 m
 - d) distanza minima tra fabbricati 6.00 mSono ammesse le opere di cinta come ai disposti dell'art. 7.
3. Per la zona R2 di Loderio sono inoltre stabilite le ulteriori seguenti disposizioni:
 - a) il tetto deve essere a falde
 - b) in generale gli stabili devono essere orientati con l'asse maggiore in posizione ortogonale all'andamento del terreno
 - c) le costruzioni principali devono essere ubicate fuori della zona con esclusione delle costruzioni
 - d) per il mapp. 4447 si prevede inoltre:
 - nel caso di riconversione delle strutture esistenti senza modifiche strutturali importanti: la volumetria e la SUL esistente possono essere mantenute, in deroga ai parametri definiti al cpv. 2
 - nel caso di demolizione e ricostruzione: rispetto dei parametri edificatori definiti al cpv. 2.
4. Per i mapp. 3489-3492-4695 lungo la strada di Santa Petronilla è proibita la sopraelevazione.
5. Sono ammesse costruzioni su grandi superfici secondo le disposizioni dell'art. 15.
6. Negli spazi liberi è esclusa la costruzione di edifici principali ed il fondo dovrà mantenere le caratteristiche e svolgere le funzioni di distacco, articolazione e suddivisione dello spazio costruito di contorno.
7. Si richiamano le disposizioni dell'art. 5 "Inserimento nel paesaggio".
8. A tale zona è assegnato il GdS II.

ART. 37 ZONA ARTIGIANALE (AR)

1. Comprende tutta la zona indicata sul piano con colore azzurro.
2. Sono ammesse unicamente attività artigianali.
La residenza è proibita ad eccezione dei vani abitativi giustificati dalle necessità di custodia o sorveglianza degli stabilimenti.
3. In generale l'ampliamento delle costruzioni esistenti in contrasto con la destinazione prevista non è ammesso.
4. Per l'edificazione valgono le seguenti disposizioni:
 - a) indice di edificabilità massimo 4 .00 m³/m²
 - b) altezza massima del fabbricato 8.50 m
 - c) distanza minima da confine 3.00 m
 - d) distanza minima tra fabbricati 6.00 mSono ammesse le opere di cinta come ai disposti dell'art. 7.
5. Si richiamano le disposizioni dell'art. 5 "Inserimento nel paesaggio".
6. A tale zona è assegnato il GdS III.

ART. 38 ZONA ARTIGIANALE-INDUSTRIALE (AR/IN)

1. Comprende la zona indicata sul piano con strisce azzurre e blu.
2. Sono ammesse destinazioni artigianali ed industriali.
La residenza è proibita ad eccezione dei vani abitativi giustificati dalle necessità di custodia o sorveglianza degli stabilimenti.
In generale l'ampliamento delle costruzioni esistenti in contrasto con la destinazione prevista non è ammesso.
3. Per l'edificazione valgono le seguenti disposizioni:
 - a) indice di edificabilità massimo 5.00 m³/m²
 - b) altezza massima del fabbricato 11.50 m
 - c) distanza minima da confine 4.00 m
 - d) distanza minima tra fabbricati 8.00 m
4. Deroghe alla distanza minima tra fabbricati, per edifici situati sullo stesso fondo, possono essere concesse in via eccezionale per giustificati motivi tecnico-costruttivi.
Sono ammesse le opere di cinta come ai disposti dell'art. 7.
5. Nelle zone indicate con tratteggio è esclusa la costruzione di edifici principali e secondari, nonché la modifica della morfologia del terreno. Queste superfici possono essere conteggiate ai fini degli indici edificatori.
6. Si richiamano le disposizioni dell'art. 5 "Inserimento nel paesaggio".
7. A tale zona è assegnato il GdS III.

ART. 39 ZONA INDUSTRIALE (IN)

1. Comprende tutta la zona indicata sul piano con colore blu.
2. Sono ammesse unicamente attività industriali.
La residenza è proibita ad eccezione dei vani abitativi giustificati dalle necessità di custodia o sorveglianza degli stabilimenti.
E' pure esclusa la realizzazione di magazzini e depositi e simili salvo di quelli al servizio delle aziende industriali compatibili con la destinazione
L'azienda industriale dovrà avere, di regola, un'attività con alto valore aggiunto e presentare un buon potenziale innovativo.
Non sono ammesse nuove costruzioni, ampliamenti o trasformazioni di stabili esistenti per la residenza, ristoranti, bar o simili ad eccezione delle cantine e mense aggregate alle aziende.
3. Per l'edificazione valgono le seguenti disposizioni:

a) indice di edificabilità massimo	6.00 m ³ /m ²
b) altezza massima del fabbricato	16.00 m
c) distanza minima da confine	5.00 m
d) distanza minima tra fabbricati	10.00 m

Deroghe alla distanza tra fabbricati, per edifici situati sullo stesso fondo, possono essere concesse in via eccezionale per giustificati motivi tecnico-costruttivi. La distanza tra fabbricati e da confine dovrà in ogni caso ossequiare le disposizioni sulla polizia del fuoco.
Sono ammesse le opere di cinta come ai disposti dell'art. 7.
4. Si richiamano le disposizioni dell'art. 5 "Inserimento nel paesaggio".
5. A tale zona è assegnato il GdS III.

ART. 40 ZONE SPECIALI: STAZIONE FFS (ZSS); VIA IRAGNA (ZSI)

1. Comprendono le zone indicate sul piano con colore blu scuro (ZSS) e azzurro chiaro (ZSI).
2. Nella zona ZSS sono ammesse costruzioni con attività e servizi direttamente o indirettamente collegati con l'esercizio della Stazione ferroviaria.
3. Nella zona ZSI sono ammesse destinazioni artigianali, commerciali o servizi in genere. E' esclusa la residenza. Lo stabile esistente non può essere ampliato.
4. Alle zone ZSS e ZSI è assegnato il GdS III.

ART. 41 ZONA GROTTI (ZG)

1. Comprende tutta la zona indicata sul piano con colore marrone-rossiccio.
2. Non è ammessa la residenza salvo quella dei titolari degli esercizi pubblici.
3. Gli interventi sui fabbricati dovranno essere eseguiti secondo un “tipo di restauro conservativo relativo”.
Con ciò s'intende che sono pure ammessi piccoli ampliamenti che rispettino la tipologia del tessuto edilizio esistente. L'intonacatura delle facciate può essere prevista con malta di calce e cemento (non dipinta).
4. Si richiamano le disposizioni dell'art. 5
5. A tale zona è assegnato il GdS II.

ART. 43 ZONA DESTINATA A CAMPEGGIO (ZC)

1. Comprende tutta la zona indicata sul piano con colore verde-limone e segnatamente l'area del campeggio "Internazionale" al mappale 3710.
2. In questa zona, destinata al soggiorno temporaneo di campeggiatori, è ammessa la posa di tende, roulotte, nonché la costruzione di edifici indispensabili al funzionamento del campeggio (locali per l'amministrazione, servizi igienici, sanitari, ecc.) conformemente alla legislazione cantonale in materia.

ART. 44 CENTRI DI ACQUISTO-VENDITA (CENTRI COMMERCIALI)

Per la costruzione, l'ampliamento e i cambiamenti di destinazione intesi a realizzare centri di acquisto-vendita è rilasciata l'autorizzazione solo se:

- a) i sedimi interessati a tali opere sono inclusi nelle zone CNF, R4 e R5
- b) le immissioni causate dalla nuova costruzione sono compatibili con la destinazione delle zone residenziali contigue
- c) è garantita un'adeguata accessibilità con mezzi di trasporto pubblici
- d) la rete stradale di accesso è adeguata e dispone di una riserva di capacità sufficiente, tenuto conto dell'incremento del traffico in generale e di quello procurato dalla nuova costruzione in particolare
- e) la regolazione della circolazione è garantita dal profilo tecnico
- f) il numero di posteggi è sufficiente al fine di garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione
- g) i proprietari si assumono le spese supplementari di costruzione delle infrastrutture pubbliche necessarie, in particolare quelle viarie.

C. PIANO DELLE ATTREZZATURE E COSTRUZIONI D'INTERESSE PUBBLICO

(Vedi piano N. 4A.1/4A.2 in scala 1:2'000)

ART. 45 DEFINIZIONE

Il piano delle attrezzature e costruzioni d'interesse pubblico (AP/CP) comprende:

- a) attrezzature d'interesse pubblico (Comune)
vincolo a favore del Comune (AP - verde pieno)
- b) edifici d'interesse pubblico (Comune)
vincolo a favore del Comune (CP - grigio pieno)
- c) attrezzature d'interesse pubblico
vincolo di destinazione di altri Enti o privati (AP - contorno verde)
- d) edifici d'interesse pubblico
vincolo di destinazione di altri Enti o privati (CP - contorno grigio)

ART. 46 ATTREZZATURE D'INTERESSE PUBBLICO AP (COMUNE)

1. Le attrezzature d'interesse pubblico (AP-Comune) sono:
 - a) AP1 Cimitero
 - b) AP2 Giardino pubblico
 - c) AP3 Rogge
 - d) AP4 Attrezzatura di svago (passeggiate e ristoro)
 - e) AP5 Piscicoltura
 - f) AP11 Impianto di compostaggio, centro di raccolta separazione dei rifiuti e discarica comunale
 - g) AP12 Luoghi di raccolta e separazione dei rifiuti
 - h) AP13 Parco-giochi e posteggi
 - i) AP14 Ampliamento Cimitero
 - l) AP15 Giardino pubblico / Via A. Giovannini
2. A tale zona è assegnato il GdS II.
3. Sono stabiliti i seguenti parametri edificatori:
 - b) AP2 Giardino pubblico
Sono ammesse unicamente strutture d'arredo (panchine, alberature, ecc.) a supporto del disegno del viale d'entrata al cimitero. Quest'area potrà essere occasionalmente utilizzata, nel caso di cerimonie con grande afflusso di persone, come posteggio.
 - i) AP14 Ampliamento Cimitero
E' ammessa la realizzazione di costruzioni di supporto alla destinazione prevista (loculi, camere mortuarie, locali tecnici, deposito attrezzi, arredo, ecc.). E' inoltre ammessa, nelle aree esterne alla struttura del cimitero, la realizzazione di posteggi pubblici (max. 20 posti-auto).

ART. 47 COSTRUZIONI D'INTERESSE PUBBLICO CP (COMUNE)

1. Le costruzioni d'interesse pubblico (CP-Comune) sono:
 - a) CP1 Municipio
 - b) CP2 Casa Cav. Pellanda
 - c) CP3 Magazzino comunale
 - d) CP4 Scuole elementari Boscerina
 - e) CP5 Scuola dell'infanzia Croce
 - f) CP6 Scuola dell'infanzia Nord
 - g) CP7 Centro di protezione civile
 - h) CP8 Casa per anziani
 - i) CP9 Infrastrutture scolastiche comunali
 - l) CP10 Pozzo di captazione Marone
 - m) CP11 Camera di rottura Rampèda
 - n) CP12 Serbatoio alto Vallone
 - o) CP13 Serbatoio basso Vallone
 - p) CP28 Alloggi economici in località Quinta
 - q) CP17 Centro Servizi Regionale CSR ed altre attività d'interesse pubblico

Bene culturale

Tutta la zona CP17 è vincolata, nel suo insieme, come bene culturale di interesse cantonale, pertanto qualsiasi intervento edilizio deve rispettare le disposizioni dell'art. 46 NAPR "Beni culturali" (NORMA TRANSITORIA)

Destinazione

- Il complesso può accogliere contenuti compatibili con la funzione originale (magazzini e strutture di supporto per servizi tecnici e di soccorso, aziende municipali e regionali, depositi pubblici, ecc.)
- Sono ammessi contenuti compatibili quali strutture museali o espositive, sale riunioni, ecc.
- Lo stabile amministrativo centrale (sub. A) può essere utilizzato secondo i suoi scopi originali (residenza per il custode, uffici, laboratori).

Disposizioni particolari

- L'accessibilità veicolare dei mezzi di servizio del CSR è ammessa unicamente dall'accesso principale di Via ai Grotti
- Il fabbisogno di posteggi deve essere calcolato secondo il Regolamento cantonale dei posteggi privati contenuto nel

Regolamento di applicazione della Legge sullo sviluppo territoriale (RLst)

- Devono essere rispettate le linee d'arretramento dalle strade comunali e dal riale indicate nel Piano delle zone. Il Municipio, con l'accordo dell'autorità cantonale competente, può concedere delle deroghe all'arretramento da Via ai Grotti per la realizzazione di infrastrutture indispensabili per il CSR (sia costruzioni sotterranee che in superficie).
2. A tutte le zone è assegnato il grado di sensibilità II al rumore, ad eccezione della zona CP17, a cui è attribuito il grado di sensibilità III al rumore

ART. 48 ATTREZZATURE D'INTERESSE PUBBLICO AP (ALTRI ENTI O PRIVATI)

1. Le attrezzature d'interesse pubblico (AP - altri Enti o privati) sono
- a) AP6 Centro Sportivo
 - b) AP7 Giardino
 - c) AP8 Impianto di depurazione
 - d) AP9 Sottostazione 220 kV
 - e) AP10 Attrezzatura di svago (maneggio ed equitazione)
 - f) AP16 Stand di tiro a 300 m
Per lo stand di tiro a 300 m sono istituite le zone di pericolo 1, 2 e 3, all'interno delle quali fanno stato le disposizioni previste dall'Ordinanza federale sulle installazioni tiro del 27 marzo 1991.
 - g) AP17 Stand di tiro al piattello
 - h) AP19 Stazione di trasbordo dei rifiuti
2. A tale zona è assegnato il GdS II.

**ART. 49 COSTRUZIONI D'INTERESSE PUBBLICO CP
(ALTRI ENTI O PRIVATI)**

1. Le costruzioni d'interesse pubblico (CP - altri Enti o privati) sono:
 - a) CP14 Infrastrutture comunali (Patriziato)
 - b) CP15 Pretorio
 - c) CP16 Scuola Media
 - d) CP18 Chiesa Parrocchiale di S. Carlo
 - e) CP19 Chiesa dei SS. Pietro e Paolo
 - f) CP20 Casa Parrocchiale
 - g) CP21 Istituto S. Giuseppe
 - h) CP22 Oratorio di Santa Petronilla
 - l) CP24 Autorimessa Autolinee Bleniesi
 - m) CP25 Pista di ghiaccio coperta
 - n) CP26 Scuola professionale cantonale
 - o) CP27 Nuovo Oratorio a Loderio

2. A tale zona è assegnato il GdS II.

D. PIANO DEL TRAFFICO

(Vedi piano N. 5A.1/5A.2 in scala 1:2'000)

ART. 50 ACCESSI

1. Gli accessi a strade e piazze pubbliche non devono arrecare disturbo o pericolo alla circolazione.
2. L'accesso diretto è permesso di regola solo su strade comunali di raccolta, di quartiere o di servizio rispettivamente private di urbanizzazione particolare. Di regola autorimesse con accessi direttamente sulle strade comunali e private devono essere ubicate ad una distanza minima di 5.50 m dal limite esterno del campo stradale o marciapiede esistente o di progetto. Di regola le rampe non possono avere una pendenza superiore al 15%. Tra il limite esterno del campo stradale o marciapiede e l'inizio della rampa deve esserci una piazzuola di almeno 4.00 ml di profondità (lunghezza) con pendenza massima del 2%.
3. Qualora, per motivi tecnici, le disposizioni precedenti non possono essere rispettate, il Municipio ha la facoltà di concedere deroghe o imporre una diversa ubicazione degli accessi.

Gli accessi privati sulle strade cantonali sono disciplinati dal diritto cantonale e valgono in particolare le seguenti disposizioni:

a) per le strade di collegamento principale (SCP)

non sono autorizzati nuovi accessi, né sostanziali cambiamenti o intensificazioni nell'uso di quelli esistenti.

Gli accessi pericolosi o intralcianti dovranno essere risanati e tutti quelli che possono essere sostituiti senza eccessivo dispendio dovranno essere soppressi.

b) per le strade di collegamento locale (SCL)

sono autorizzati accessi solo in numero limitato e se non esiste altra ragionevole alternativa.

Di regola devono servire più fondi, essere conformi alle norme di sicurezza e non causare disturbi alla circolazione

Il Municipio può preavvisare delle eccezioni per accessi sulle strade di collegamento principale e strade di collegamento secondarie. È riservato l'esame di competenza dell'autorità cantonale.

ART. 51 AUTORIMESSE E POSTEGGI PRIVATI

1. Per nuovi edifici, ricostruzioni, ampliamenti o cambiamenti sostanziali di destinazione di edifici esistenti, è obbligatoria la formazione di posteggi o autorimesse, dimensionati secondo le norme VSS-SNV (Unione dei professionisti svizzeri della strada - Associazione svizzera di normalizzazione)
2. L'entità minima dei posteggi che vanno creati è così stabilita:
 - a) per abitazioni, 1 posto-auto ogni appartamento;
per appartamenti superiori a 100 mq 1 posto-auto ogni 100 mq di superficie utile lorda o frazione superiore ai 50 mq;
per costruzioni con 4 o più appartamenti è necessario riservare, oltre al minimo di posteggi prescritto, il 20% di posteggi in più per visitatori
 - b) per tutte le altre utilizzazioni fa stato il fabbisogno definito nel Regolamento cantonale posteggi privati (Rcpp)
3. Deroche o eccezioni possono essere concesse dal Municipio solo quando la formazione di posteggi risultasse tecnicamente impossibile, eccessivamente onerosa o fosse in contrasto con il principio di conservazione dei valori storici ed ambientali dei nuclei. In questo caso il Municipio, concedendo la licenza edilizia, impone ai proprietari l'obbligo di pagare un contributo pari al 25% del costo di costruzione del posteggio, compreso il valore del terreno.
4. I posteggi all'aperto di più di 20 posti-auto devono essere arredati mediante alberatura ed essere pavimentati con copertura permeabile secondo le disposizioni dell'autorità comunale competente.
Fanno stato le direttive dell'Ufficio federale per la protezione dell'ambiente contenute nella pubblicazione "Aménagement de surfaces herbeuses perméables" (Cahiers de l'environnement No 50 del maggio 1987).
6. Deroche per motivi tecnici, paesaggistici o ambientali possono essere concesse dal Municipio.

ART. 52 STRADE

1. Le strade previste dal piano regolatore si suddividono secondo la loro funzione:
 - strada nazionale, autostrada
 - strade di collegamento principali e secondarie (assi di penetrazione)
 - strada di raccolta principale (asse distributore)
 - strada di raccolta secondaria
 - strada di servizio
 - strada di quartiere
 - strada residenziale (strada con accesso permesso ai soli confinanti)
 - strada agricola

2. Il tracciato (planimetria) delle nuove strade ha carattere indicativo e l'esatta ubicazione sarà precisata nell'ambito dei progetti esecutivi.
In ogni caso, fino all'adozione dei progetti esecutivi, il vincolo di PR esplica effetti verso i terzi (confinanti).
Il tracciato (planimetria e direzioni di allargamento) delle strade esistenti è vincolante sia per l'ente realizzatore delle opere sia per i terzi (confinanti).
Deroghe alle direzioni di allargamento (con modifica degli effetti del vincolo verso i terzi) potranno essere concesse solo in base ad un progetto esecutivo (allestito dal Municipio o da terzi) che permetta una diversa soluzione di quella prospettata dal PR. La larghezza minima del campo stradale prevista dalle sezioni-tipo è in ogni caso vincolante sino a quanto un progetto esecutivo non permetta di adottare delle soluzioni diverse da quelle prospettate dal PR.
3. Deroghe possono essere concesse solo in casi eccezionali giustificati da particolarità tecniche o costruttive. Il finanziamento delle opere comunali è definito secondo le disposizioni dalla legislazione sui contributi di miglioria. Per le strade cantonali sono riservati i disposti della legislazione in materia.

ART. 53 PERCORSI PEDONALI

1. I percorsi pedonali pubblici previsti (riservati) dal piano regolatore sono di 3 tipi:
 - a) i marciapiedi accostati alle strade
 - b) i percorsi indipendenti interni alle zone (colore marrone)
 - c) i percorsi pedonali attrezzati (colore marrone chiaro con cerchietti verdi)
 - d) i tracciati esterni alle zone (sentieri)
2. Le costruzioni devono essere arretrate di almeno 3.00 m dal limite esterno del campo del percorso pedonale interno alle zone o dei sentieri. Per ciò che concerne le eventuali deroghe vale quanto esposto all'art. 52 "Strade".
Sono riservate le disposizioni relative alle linee di arretramento o di allineamento.

ART. 54 PISTA CICLABILE

Sulle piste ciclabili, indicate con colore blu, è ammesso il solo transito di biciclette e pedoni. Le costruzioni devono essere arretrate di almeno 3.00 m dal limite esterno della pista ciclabile.
Per ciò che concerne le eventuali deroghe vale quanto esposto all'art. 52 "Strade".
Sono riservate le disposizioni stabilite con linee di arretramento o allineamento.

ART. 55 POSTEGGI PUBBLICI

Le aree riservate per posteggi pubblici (comunali) sono quelle indicate sul piano e segnatamente:

- P1 Piazzale comunale
- P2 Via alla Fiera
- P4 Via S. Gottardo
- P5 Piazza Nosetto
- P6 Via E. Celio
- P7 Scuola Media
- P8 Grotti
- P9 Casa per anziani
- P10 Casa per anziani
- P11 Scuola dell'infanzia Nord
- P12 Vallone
- P13 Via Greina
- P14 Loderio
- P15 Rampèda
- P16 Via Torrone d'Orza
- P17 Via G. Lepori
- P18 Infrastrutture pubbliche in località Quinta

Il piano non prevede posteggi coperti o autosili. Rimane comunque la libertà di progettare e realizzare delle aree di posteggio coperto (o autosili) sui sedimi già attualmente occupati da posteggi in superficie e , se necessario, su nuove aree del territorio comunale.

ART. 56 AREE FERROVIARIE

Sul piano sono indicati i sedimi ferroviari di priorità delle FFS e segnatamente i sedimi annessi alla linea esistente.

ART. 57 INTERVENTI DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO

Gli assi stradali indicati con un tratteggio sul piano necessitano degli interventi di moderazione del traffico a breve o medio termine. Questo in modo da diminuire le velocità di transito dei mezzi motorizzati. Queste azioni possono essere rappresentate da un certo numero di interventi puntuali o da un intervento globale dove l'arredo stradale viene totalmente riorganizzato.

L'ubicazione di queste zone ha carattere indicativo, l'esatta ubicazione sarà precisata nell'ambito dei progetti esecutivi.

La larghezza del campo stradale prevista dalle sezioni-tipo permette l'integrazione di tutte le possibili azioni di moderazione del traffico.

ART. 58 ILLUMINAZIONE DEGLI ASSI STRADALI

Per l'illuminazione delle strade sono riservati i disposti del regolamento edilizio.

Nel caso l'illuminazione venisse integrata all'interno del sedime stradale, l'esatta ubicazione e l'organizzazione dell'impianto d'illuminazione viene definita dal progetto esecutivo che descrive il nuovo arredo della strada (progetto urbanistico o di moderazione).

IV. DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

ART. 59 DOMANDA DI COSTRUZIONE E PROGETTI

1. Per ciò che concerne il contenuto, la procedura e la forma della domanda di costruzione e dei progetti, fanno stato i disposti della legislazione edilizia.
2. Al progetto presentato deve essere allegata una planimetria del terreno naturale quotato. In casi particolari il Municipio ha la facoltà di richiedere delle sezioni ufficiali eseguite dal geometra.

ART. 60 DEROGHE

1. Il Municipio, sentito il Dipartimento del territorio, può concedere ed anche imporre deroghe alle presenti disposizioni.
2. La concessione o l'imposizione della deroga è subordinata all'adempimento cumulativo delle seguenti condizioni:
 - esistenza di una base legale
 - esistenza di una situazione eccezionale
 - attuazione degli scopi previsti dalla legge
 - esclusione di oneri supplementari
3. La decisione sulle deroghe deve essere motivata in modo esauriente nell'ambito del rilascio della licenza edilizia.

ART. 61 ENTRATA IN VIGORE

1. Le presenti norme entrano in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.
2. Con la loro entrata in vigore sono abrogate tutte le norme ed i piani anteriori che interessano il comprensorio d'applicazione del presente piano regolatore.

ALLEGATO

PIANO DEL PAESAGGIO

DISPOSIZIONI DI PR IN VIGORE

ART. 33-49 NAPR (NORME TRANSITORIE)

ART. 33 Area forestale

L'area forestale é inserita nel piano a titolo indicativo e soggetta alle legislazioni forestali federale e cantonale.

In caso di dissodamento, nel caso in cui l'autorit  forestale non riconosca pi  il carattere boschivo di un'area indicata nel PR come zona forestale, la stessa   attribuita alla zona di utilizzazione pi  affine ad essa limitrofa, salvo specifica disposizione dell'autorit  competente.

Il cambiamento di destinazione   soggetto a variante secondo la procedura prevista dalla legislazione edilizia cantonale.

ART. 34 Area di rimboschimento

Le aree di rimboschimento dovranno essere risistemate secondo le modalit  ed i tempi stabiliti dal Municipio in collaborazione con le autorit  forestali competenti.

ART. 35 Territorio senza destinazione specifica

Il territorio senza destinazione specifica comprende quelle parti di territorio per le quali il piano non prevede degli obiettivi particolari di utilizzazione o di protezione.

Questo territorio   soggetto alle disposizioni dell'art. 24 LPT e della legislazione cantonale d'applicazione.

ART. 36 Zona agricola

La zona agricola, segnata con reticolo grigio con contorno ocra nel piano del paesaggio, comprende i terreni idonei all'utilizzazione agricola ed i terreni che, nell'interesse generale, devono essere utilizzati dall'agricoltura.

Nuove costruzioni ed impianti sono ammessi solo se sono indispensabili per l'attivit  agricola.

Le eccezioni in conformit  degli art. 24 LPT e 9-15 DEPT sono ammesse unicamente se non si oppongono agli interessi della gestione agricola del territorio.

L'ubicazione e l'aspetto delle costruzioni e degli impianti devono conformarsi alle finalit  della protezione dell'ambiente e dei paesaggio.

ART. 37 Zona di pericolo

Comprendono quelle segnate sul piano e sono suddivise in 2 categorie e più precisamente:

- la zona soggetta a frane ed alluvionamenti
- la zona di instabilità pendii e caduta sassi

Per le zone di pericolo dovrà essere presentata una perizia geologico-geotecnica di verifica del grado di pericolosità prima della concessione di un'eventuale licenza edilizia.

Questa documentazione dovrà essere prodotta dal proprietario-istante e preavvisata da parte dell'autorità cantonale competente.

Le presenti disposizioni hanno carattere transitorio in quanto è intenzione del Comune di allestire uno studio generale in modo da definire chiaramente le possibilità edificatorie e le eventuali protezioni necessarie.

Per le zone interessate all'instabilità di pendii e caduta sassi è esclusa la costruzione di stabili destinati alla residenza o per lo svolgimento di attività lavorative.

ART. 38 Zona di estrazione

Comprende la zona ubicata in località Buzza in cui si svolgono lavori di estrazione e di lavorazione degli inerti.

E' fatto obbligo ai proprietari di procedere alla sistemazione dei sedimenti sulla scorta di un preciso piano di intervento, stabilito secondo le direttive delle autorità cantonali e comunali competenti.

ART. 39 Acque di superficie

Sul piano sono indicati i fiumi ed i riali che scendono dai pendii di contorno.

Tutte le costruzioni e gli impianti, compatibilmente con la destinazione di zona, dovranno distare almeno 6.00 ml dal ciglio esterno degli argini di detti corsi d'acqua.

Per casi particolari il Municipio ha le facoltà, in collaborazione con l'autorità cantonale competente, di stabilire maggiori o minori distanze a dipendenza delle esigenze di sicurezza.

Restano riservate le disposizioni della legislazione contro l'inquinamento delle acque.

ART. 40 Pozzo di captazione e sorgenti con zone di protezione

Sul piano sono segnati i pozzi di captazione vecchio e nuovo e la sorgente esistente in località Maron con le rispettive zone di protezione I-II-III, nonché la zona III di protezione del pozzo di captazione di Iragna.

In particolare nelle zone valgono le disposizioni del regolamento generale adottato dal Consiglio comunale in data 9 novembre 1987.

Detto regolamento entrerà definitivamente in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.

ART. 41 Zone di protezione del paesaggio

Nelle zone di protezione del paesaggio indicate sul piano devono essere salvaguardate le componenti di utilizzazione che formano il quadro paesaggistico.

Sono pertanto proibiti tutti quegli interventi che dovessero modificare la configurazione morfologica, la copertura vegetale ed arborea nonché costruzioni ed installazioni che non soddisfano i criteri di un armonioso inserimento negli obiettivi di tutela.

ART. 42 Zona naturale protetta (generale o specifica)

Valgono in particolare le disposizioni cantonali concernenti la protezione della flora e della fauna ed il disciplinamento degli interventi contemplato nel Piano Direttore Cantonale.

ART. 43 Zona di riposo e svago

Nelle zone di riposo e svago sono ammesse le attività conformi a questa utilizzazione ed in particolare per sosta, riposo, pic-nic e svago in generale.

Sono ammesse solo costruzioni ed attrezzature di complemento a queste attività e segnatamente punti attrezzati per la sosta ed il pic-nic, sentiero o aree di parcheggio di servizio.




ART. 44 Immissioni rumori (dalla N2)

Sul piano sono indicate le curve isofoniche (immissioni rumori) riferite a valori limite di progetto in Leq di 53 dBA (giorno) e 43 dBA (notte) con il corrispettivo ingombro volumetrico massimo ammesso.

Per gli edifici interessati alle immissioni destinati alla residenza dovranno adottare le misure tecnico-costruttive ed i locali dovranno essere orientati e strutturati (vedi in particolare le disposizioni EMPA/USN illustrate alle pagg. 29-30-31 seguenti) affinché il livello delle immissioni all'interno delle abitazioni sia compatibile con il grado di sensibilità II (valore di pianificazione) stabilito dalle disposizioni della legislazione sulla protezione dell'ambiente.

Riduzione del rumore mediante misure edilizie		29
riduzione del livello sonoro dB (A)		
<p>Questa disposizione comporta per la parte non esposta al rumore una riduzione di</p> <p style="text-align: right;">10-20</p>		
<p>Tipo di costruzione per es. case in serie con giardino antistante, protette da un muro</p> <p style="text-align: right;">5-20</p>		
<p>per es. case in collina Altri "tipi" di costruzione Case-terrazza, case con logge case-villetta, case in serie con atrio (L'effetto di questa disposizione dipende dall'ubicazione; versante sud o nord)</p> <p style="text-align: right;">2-10</p>		
<p>Concezione delle costruzioni (per es. scuola con finestre non esposte al rumore)</p> <p style="text-align: right;">5-15</p>		
<p>per es. costruzione di abitazioni (camere da letto non esposte al rumore)</p> <p style="text-align: right;">5-20</p>		
	<p>Auftrags-Nr. 39360</p>	<p>Auftraggeber : UFFICIO STRADE NAZIONALI, Bellinzona</p>
	<p>Gezeichnet:</p>	<p>Zeichnungsnummer:</p>

Riduzione del rumore mediante misure edilizie		30
riduzione del livello sonoro dB (A)		
<p>Finestre con forte isolamento acustica (per es. finestra esterna in vetro isolante o finestra di ventilazione) (inconveniente: l'effetto si produce soltanto a finestre chiuse, le finestre con i dispositivi di ventilazione incorporati sono molto care)</p>	30-40	
<p>Cassone per avvolgibili, all'esterno</p>	2-10	
<p>Balconi, logge con rivestimenti di soffitto smorzanti il rumore, con parapetti sporgenti</p>	2- 6	
<p>Unione di due o più costruzioni</p>	2-10	
<p>Facciate rivestite di lastre di vetro (condizionamento d'aria in edifici amministrativi, alberghi, ecc.)</p>	35-45	
	Auftrags-Nr. 39360	Auftraggeber: UFFICIO STRADE NAZIONALI, Bellinzona
	Gezeichnet:	Zeichnungsnummer:

Riduzione del rumore mediante misure edilizie		31
riduzione del livello sonoro dB (A)		
<p>Chiusura con facciata di lastre di vetro (per es. edificio commerciale)</p> <p style="text-align: right;">5-15</p>		
<p>Altra destinazione dei locali</p> <p style="text-align: right;">5-20</p>		
<p>Altra destinazione di intere costruzioni (valori limite per edifici amministrativi, commerciali, 10 dB (A) in più che per le case d'abitazione)</p>		
	Auftrags-Nr. 39360	Auftraggeber : UFFICIO STRADE NAZIONALI, Bellinzona
	Gezeichnet :	Zeichnungsnummer :

ART. 45 Monumenti naturali

I monumenti naturali segnalati sul piano sono gli alberi ad alto fusto singoli o a gruppo presenti sul territorio comunale e non inclusi nell'area forestale e la cascata di Santa Petronilla.

In generale sono proibiti tutti gli interventi che potrebbero modificare o compromettere l'integrità dei monumenti, nonché di tutti quelli che potrebbero deturpare l'ambiente circostante.

Gli eventuali interventi, che si rendessero necessari per la manutenzione, sono sottoposti a licenza comunale.

Si richiama l'inventario degli alberi protetti allestito dal Municipio secondo le disposizioni dell'art. 6 cpv. 3 RLE.

ART. 46 Beni culturali**a) Istituzione della protezione**

Sono considerati beni culturali di interesse cantonale ai sensi della Legge cantonale sulla protezione dei beni culturali (LBC) del 13 maggio 1997:

- Chiesa dei SS. Pietro e Paolo (mapp. 3460) N. 1
- Calice, ostensorio, croce astile, paliotto ed altare ligneo e frammenti lignei dipinti dell'antico soffitto di S. Pietro nella Chiesa Parrocchiale (Chiesa di S. Carlo - mapp. 3449) N. 2
- Sala con soffitto ligneo dipinto nella Casa Parrocchiale (mapp. 3487) N. 3
- Complesso dell'ex-arsenale nella sua globalità e in tutte le sue componenti (mapp. 2293) N. 14

Sono considerati beni culturali di interesse locale:

- La Via Crucis N. 4
- Oratorio di Santa Petronilla (mapp. 4070) N. 5
- Il ponte sulla cascata di Santa Petronilla (mapp. 3463) N. 6
- Monumento a ricordo del Capodanno 1292 (mapp. 3463) N. 7
- Casa Cav. Pellanda (mapp. 3419) N. 8
- Casa sul mapp. 3377 (valore architettonico ed artistico) N. 9
- Case sui mapp. 3383-3384 (valore architettonico ed artistico) N. 10
- Casa sul mapp. 2800 (valore architettonico e posizionale) N. 11
- Il ponte vecchio sul Brenno tra Biasca e Pollegio recentemente riattato (mapp. 2689) N. 12
- Casa sui mapp. 3074-3075-3076 (valore architettonico) N. 13

b) Effetti della protezione

Il proprietario di un bene ha l'obbligo di conservarlo nella sua sostanza e di provvedere alla sua manutenzione regolare.

Sono applicabili i disposti della Legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 (LBC).

ART. 47 Punti di vista, tratte panoramiche

Sul piano sono segnalati i principali punti di vista e le tratte panoramiche più importanti e segnatamente:

- *dal portale della Chiesa dei SS. Pietro e Paolo ,*
- *dal ponte e dai massi della cascata di Santa Petronilla*
- *dall'estremità sud del nucleo di Rompeda (Loderio)*
- *la strada che dal nucleo sale all'Oratorio di Santa Petronilla è indicata come tratta panoramica*
- *dalla località Sass Ronchett (non indicato sui piani).*

Nelle immediate vicinanze sono proibite costruzioni o installazioni che potrebbero ostacolare la vista nonché l'esecuzione di opere di cinta di materiali e dimensioni non compatibili con le esigenze di salvaguardia della visualità panoramica.

ART. 48 Sentieri principali

I sentieri principali (esistenti e di progetto) sono situati per lo più nell'area forestale. Il tracciato dei sentieri di progetto è di carattere indicativo.

Ogni soppressione di tracciato per altri scopi deve essere sostituito ai sensi della legislazione federale in materia.

ART. 49 Depositi e discariche

I depositi e le discariche di materiali di qualsiasi genere sono vietati salvo nelle aree appositamente riservate dal Municipio d'intesa con le autorità cantonali competenti o in quelle identificate da una pianificazione di ordine superiore.

L'esecuzione di depositi o la formazione di discariche è soggetta a permesso di costruzione giusta gli art. 39 LE e 34 RLE.